



TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO

Disposizione di servizio n.

Oggetto: *Esecutività e pagamento dei decreti di liquidazione emessi dai magistrati in favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte, del custode e delle imprese private incaricate delle prestazioni previste dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Adempimenti conseguenti alla circolare del Ministero della giustizia del 25 luglio 2026.*

Il Presidente e il Dirigente amministrativo

Premesso che

Con circolare del 25 luglio 2026 il Ministero della giustizia è intervenuto a fornire chiarimenti in ordine al termine per proporre opposizione avverso i decreti di pagamento emessi dal magistrato ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. Le indicazioni riguardano i provvedimenti di liquidazione in favore, tra gli altri, dei difensori, degli ausiliari del magistrato, dei consulenti tecnici di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dei custodi e delle imprese private incaricate delle attività previste dal testo unico, e incidono sui tempi entro i quali gli uffici possono dare corso alla procedura di pagamento.

La circolare rileva che, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, l'opposizione disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 è oggi regolata dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e seguenti c.p.c. Il richiamo, contenuto nell'art. 281-terdecies c.p.c., ai modi ordinari di impugnazione comporta l'applicazione del termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., dalla notificazione del decreto.

La mera comunicazione di cancelleria non è pertanto idonea a far decorrere tale termine.

In mancanza di notificazione, l'opposizione resta proponibile entro il termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.

La disciplina, applicabile sia ai decreti emessi nel processo civile sia a quelli emessi nel processo penale, comporta che, ai fini dell'attestazione della definitività e del successivo inoltro della documentazione al Funzionario delegato, occorre attendere il decorso di trenta giorni dalla notificazione eseguita a cura dell'interessato oppure, in assenza di notificazione, il decorso di sei mesi dalla pubblicazione del decreto.

Rimane fermo l'obbligo delle cancellerie di comunicare il decreto nei casi e ai soggetti previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002; tale adempimento assolve, tuttavia, ad una funzione di conoscenza e non determina la decorrenza del termine breve. Il beneficiario che intenda anticipare la definitività del provvedimento e i conseguenti adempimenti di pagamento ha l'onere di curarne la notificazione a tutti i soggetti legittimati a proporre opposizione, compreso il pubblico ministero, e di depositarne prova presso la cancelleria competente.



I decreti di pagamento ai quali gli artt. 168 e 168-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 attribuiscono efficacia provvisoriamente esecutiva non sono oggetto della circolare e restano assoggettati alla loro specifica disciplina, che consente l'immediata azionabilità del titolo nei casi previsti dalla legge.

A tali provvedimenti, pertanto, dovrà essere assicurata separata evidenza.

Dispongono

1. Le cancellerie della Sezione penale continueranno a comunicare i decreti di pagamento ai soggetti individuati dalle disposizioni del d.P.R. n. 115 del 2002, senza attribuire alla comunicazione l'effetto di far decorrere il termine breve per l'opposizione.

2. Qualora il beneficiario depositi la prova dell'avvenuta notificazione del decreto a tutti i soggetti legittimati a proporre opposizione, compreso il pubblico ministero, la cancelleria, verificata l'assenza di opposizioni, potrà attestare la definitività del provvedimento decorso il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione.

3. In difetto di notificazione, la cancelleria attenderà il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto e, accertata la mancata proposizione di opposizioni, procederà agli adempimenti necessari per la trasmissione del titolo e della documentazione giustificativa al Funzionario delegato per il pagamento.

4. I modelli e le formule in uso saranno adeguati alle presenti indicazioni.

In particolare:

A) Nei nuovi decreti e in quelli già comunicati ma non ancora attestati come esecutivi (perché non decorsi sei mesi dalla pubblicazione) verrà inserito il seguente messaggio:

“Ai sensi della Circolare del 25/07/2026 N.0153182.U, ai fini della attestazione della definitiva esecutività dei decreti di liquidazione, la Cancelleria provvede decorsi sei mesi dalla pubblicazione ex art.327 c.p.c. ovvero decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento a cura della parte interessata ex art.325 c.p.c. In tale ultima ipotesi il decreto notificato va depositato nel fascicolo informatico”.

B) Nei decreti non ancora liquidati, ma già attestati come esecutivi (esecutivi con data da rettificare) verrà inserito il seguente messaggio, qualora non siano decorsi i sei mesi

“Ai sensi della Circolare del 25/07/2026 N.0153182.U, la data di esecutività già attestata va rettificata e pertanto la Cancelleria provvederà decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione ex art.327 c.p.c. ovvero decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento a cura della parte interessata ex art.325 c.p.c. In tale ultima ipotesi il decreto notificato va depositato nel fascicolo informatico”.

C) Nei decreti non ancora liquidati, ma già attestati come esecutivi (esecutivi con data da rettificare) verrà inserito il seguente messaggio, qualora siano decorsi i sei mesi.

L'interessato invierà la fattura all'Ufficio del Funzionario Delegato che provvederà alla rettifica della data di esecutività ed al pagamento.

5. Le cancellerie cureranno l'annotazione della data di pubblicazione del decreto, delle comunicazioni eseguite, dell'eventuale deposito delle notificazioni e della scadenza del termine applicabile, assicurando separata evidenza ai provvedimenti che la legge qualifica come titoli provvisoriamente esecutivi.

6. Il presente ordine di servizio è trasmesso ai responsabili delle cancellerie di entrambe le sezioni, , all'Ufficio spese di giustizia, all'Ufficio del Funzionario delegato e, per opportuna conoscenza, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno e agli Ordini professionali interessati.

Livorno lì, 12 ottobre 2026

***Il dirigente amministrativo
dott. Filippo La Fauci***

***Il presidente del Tribunale
dott. Luciano Costantini***